

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma, 24 ottobre 2017  
Circolare n 242/AM/Idd  
Oggetto: **Decreto Attuativo Ape Volontaria**

Come già riportato dalla nostra circolare n° 201/17, con la quale portavamo a conoscenza della firma del DPCM riguardante l'Ape Volontaria, è stato pubblicato in [Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2017 il Decreto n° 150/17](#) che dà attuazione al prestito pensionistico; Decreto entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

In particolare, vengono descritte le modalità di accesso all'Ape Volontaria, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento del fondo di garanzia.

In base al dettato del Decreto, per accedere all'Ape Volontaria, tutti quei soggetti iscritti all'AGO pubblici e privati, lavoratori autonomi, parasubordinati iscritti alla gestione separata devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ età non inferiore ai 63 anni;
- ❖ anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- ❖ diritto alla pensione di vecchiaia maturato entro 3 anni e 7 mesi dalla richiesta di accesso al prestito pensionistico;
- ❖ assegno di pensione non inferiore a 1,4 volte il minimo Inps.

Coloro che hanno maturato i requisiti richiesti in una data tra il 1° maggio 2017 e la data di entrata in vigore del decreto stesso, potranno richiedere entro **6 mesi**, la corresponsione di tutti gli arretrati maturati a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti richiesti.

Non potranno ottenere l'accesso all'Ape Volontaria, tutti coloro che sono già titolari di una pensione diretta.

Ai fini dell'accesso all'Ape, gli interessati possono presentare domanda per il riconoscimento del prestito ed entro 60 giorni l'Inps, comunica all'interessato:

- ❖ la certificazione del diritto all'Ape, qualora sia accertato il possesso dei requisiti, nonché gli importi minimo e massimo della quota mensile di Ape ottenibile;
- ❖ il rigetto della domanda, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti e condizioni previste dal presente decreto.

L'Inps procede ad istruire le domande presentate sulla base dei dati disponibili negli archivi dell'Istituto al momento della domanda.

Per quanto riguarda l'importo minimo della quota ottenibile del prestito pensionistico, questo non può essere inferiore a 150 euro mensili.

Mentre, ai fini della determinazione dell'importo massimo della quota mensile di Ape ottenibile, l'Inps determina l'importo mensile del trattamento pensionistico al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolato sulla base dei coefficienti di trasformazione vigenti alla data della domanda di Ape e relativi all'età posseduta alla stessa data per i soggetti con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996 e relativi all'età di pensionamento di vecchiaia per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. A tal fine, il calcolo dell'importo mensile del trattamento pensionistico deve essere effettuato sulla base degli elementi presenti negli archivi dell'Inps.

In ogni caso, la rata mensile del prestito non può superare rispettivamente:

- ❖ il 75% se la durata dell'erogazione del prestito è superiore a 36 mesi;
- ❖ l'80% se la durata è compresa tra i 24 e 36 mesi;
- ❖ l'85% se la durata del prestito è compresa tra i 12 e 24 mesi;
- ❖ il 90% se la durata dell'erogazione è inferiore a 12 mesi.

**Inoltre, l'ammontare massimo della quota mensile del prestito ottenibile, sommata ad eventuali altre rate per prestiti con periodi di ammortamento mensile superiori a quello dell'Ape stesso, non deve superare il 30% del trattamento pensionistico.**

Nel caso in cui si determina l'ammontare massimo della quota mensile di Ape Volontaria ottenibile, questo viene calcolato sugli elementi forniti sotto la responsabilità del richiedente.

Dobbiamo ricordare che l'importo del prestito è calcolato al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, inclusa l'addizionale regionale, mentre, sono escluse le addizionali comunali e applicando le dovute detrazioni d'imposta previste dal D.P.R. n° 917/86.

Contestualmente alla domanda di Ape Volontaria, l'interessato deve presentare domanda di pensione di vecchiaia.

Nel caso di presentazione della domanda di accesso al prestito pensionistico questa deve contenere:

- ❖ la proposta di contratto di finanziamento, con indicazione dell'istituto finanziatore prescelto;
- ❖ la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione dell'impresa assicuratrice prescelta;
- ❖ l'istanza di accesso al fondo di garanzia.

In caso di recesso del contratto di assicurazione, la domanda di Ape, il contratto di finanziamento, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci. Viceversa, in caso di recesso, dal contratto di finanziamento, il contratto di assicurazione, la domanda di pensione di vecchiaia e l'istanza di accesso al fondo di garanzia sono inefficaci.

Inoltre, nella domanda di Ape Volontaria il richiedente deve indicare:

- ❖ di voler accedere o meno al finanziamento supplementare, al fine di poter garantire l'erogazione dell'APE fino all'effettiva età di pensionamento, qualora nella fase di erogazione dell'APE intervenga l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita ai sensi della normativa vigente;
- ❖ l'ammontare della quota mensile di APE, nei limiti dell'importo minimo e dell'importo massimo;
- ❖ l'importo di eventuali rate per debiti erariali;
- ❖ l'importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell'Ape;
- ❖ l'importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.

Di contro, le cause che possono inibire l'accesso all'istituto dell'Ape, sono: l'esistenza nei confronti di banche o altri operatori finanziari di debiti scaduti o sconfinanti e non pagati da oltre 90 giorni; essere iscritto negli archivi della centrale di rischi gestita dalla Banca d'Italia; essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; essere soggetto a pignoramenti e protesti a proprio carico.

E' bene ricordare, che qualora nella fase di erogazione del prestito pensionistico intervenga l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, l'ammontare del finanziamento e la relativa durata sono rideterminati in misura corrispondente alle variazioni disposte, a meno che il richiedente non abbia espresso, in sede di domanda di Ape, la volontà di non voler accedere a tale finanziamento supplementare.

In generale, l'Ape si perfeziona con l'accettazione del contratto di finanziamento e l'accettazione della proposta di assicurazione; infatti l'Istituto finanziatore, può non accettare la proposta di contratto di finanziamento nei seguenti casi:

- ❖ errori o mancanze nelle dichiarazioni effettuate dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di Ape;
- ❖ se la quota mensile di Ape richiesta è superiore all'ammontare massimo della quota mensile di Ape ottenibile;
- ❖ il soggetto richiedente abbia reso dichiarazioni non veritiere.

In caso che la proposta di contratto non venga accettata l'Istituto darà tempestiva comunicazione all'Inps e al soggetto richiedente dell'esito negativo.

Di conseguenza è sempre possibile procedere ad una nuova domanda di Ape.

Nel caso che la domanda al prestito pensionistico venga accettata, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti.

Invece, nel caso di premorienza del soggetto interessato, l'Inps, comunica il decesso del richiedente entro 10 giorni dalla ricezione del certificato di morte all'Istituto finanziatore e all'Impresa assicuratrice e quest'ultima provvederà a pagamento della prestazione assicurata.

Il Decreto prevede altresì la stipula entro 30 giorno dall'entrata in vigore dello stesso di "accordi quadro" con gli Istituti finanziari e le Imprese assicuratrici. Si precisa inoltre, che i soggetti che si trovano a beneficiare dell'Ape Volontaria, possono presentare domanda di estinzione anticipata, parziale o totale del finanziamento, all'Istituto finanziatore, il quale, una volta ricevuta tale domanda, determina l'importo da restituire e lo comunica all'interessato. In caso di estinzione parziale del prestito, l'Istituto di credito comunica all'Inps, il nuovo piano di ammortamento e la nuova rata da trattenere sulla pensione.

L'estinzione anticipata si perfeziona con il pagamento in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Istituto finanziatore dell'importo da restituire.

Se l'estinzione anticipata del finanziamento è totale, l'Istituto di credito ne dà comunicazione all'Inps, che provvede ad interrompere la trattenuta effettuata sulla pensione, e che si impegnerà, nel caso abbia incassato indebitamente ratei di pensione non dovuti, a rimborsarli al pensionato. Al contempo, l'Impresa assicuratrice e il fondo di garanzia rimborseranno al percettore la parte del premio e della commissione non goduta.

Infatti, dobbiamo ricordare che il fondo di garanzia garantisce l'80% del debito e che la sua concessione è subordinata al pagamento della commissione di accesso pari all'1,6%.

Ci soffermiamo, infine, sulle modalità di trasmissione delle domande e di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'Ape Volontaria. E' importante ricordare che queste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica tramite i consueti canali istituzionali. Le domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno essere prese in considerazione.

Cordiali saluti.

  
Patrizia Volponi  
(Segretario Nazionale)